

**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. *omissis*/2016, il Giudice dott. Giuseppe Magnoli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/09/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La questione relativa alla procedibilità del ricorso è da intendersi superata per effetto dell'avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione, purtroppo non riuscito.

Nel merito, la ricorrente, offrendo in comunicazione:

- 1) copia contratto di compravendita a rogito Notaio Dott. *omissis* del 24/10/2008, relativo a bene immobile oggetto del rapporto di locazione finanziaria per cui è causa;
- 2) copia del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. *omissis*, successivamente denominato *omissis* del 24/10/2008, comprensivo delle condizioni particolari e delle condizioni generali, approvate per iscritto dall'utilizzatore;
- 3) copia atto di variazione al contratto *omissis* del 01/06/2011;
- 4) copia atto di variazione al contratto *omissis* del 05/06/2012;
- 5) copia verbale di presa in consegna dell'immobile;
- 6) copia estratto conto relativo al contratto *omissis*, calcolato alla data dell'11/05/2016;
- 7) copia lettera raccomandata A/R di risoluzione e contestuale intimazione ad adempiere trasmessa dalla concedente alla SOCIETA' SRL in data 28/04/2016;
- 8) copia visura camerale, aggiornata alla data del 06/09/2016;
- 9) copia atto di fusione per incorporazione di SOCIETA' DI LEASING ALFA spa in SOCIETA' DI LEASING BETA spa per atto Notaio *omissis* di Milano del 16/12/2008 rep n 8295 racc n 5202 contenente fra l'altro le determinazioni con oggetto la modifica della denominazione sociale da SOCIETA' DI LEASING BETA a SOCIETA' DI LEASING GAMMA;
- 10) copia procura per atto Notaio *omissis* di Milano del 26/11/2008 rep n *omissis* racc n *omissis* conferitrice i poteri di rappresentanza ad lites da SOCIETA' DI LEASING BETA a BANCA spa;
- 11) copia atto di fusione per incorporazione della SOCIETA' DI LEASING TETA in SOCIETA' DI LEASING GAMMA per atto Notaio *omissis* di Milano del 31/10/2013, rep *omissis* racc n *omissis*, registrato a Milano in data 11/11/2013 al n. *omissis* serie *omissis*, successivamente modificato ed integrato con atto Notaio *omissis* di Milano del 26/03/2014 rep n. *omissis* racc n *omissis*, registrato a Milano in data 27/03/2014 al n. *omissis*;
- 12) verbale dell'assemblea straordinaria del 30/10/2015 con la quale è stato deliberato che SOCIETA' DI GESTIONE DEI CREDITI ALFA assumesse la denominazione di SOCIETA' DI GESTIONE DEI CREDITI BETA, del Notaio *omissis* di Milano, rep *omissis* racc *omissis*;
- 13) copia procura generale ad lites, ha esposto:

1) di aver in data 24/10/2008 (come SOCIETA' DI LEASING TETA, poi incorporata in SOCIETA' DI LEASING GAMMA) stipulato con la convenuta SOCIETA' SRL (oggi in liquidazione) un contratto di locazione finanziaria "in costruendo" (contratto di leasing n. *omissis*, poi denominato *omissis*), previa, *in primis*, acquisizione in pari data di un terreno di proprietà della medesima convenuta, ed, *in secundis*, specificazione nel contesto dell'atto di compravendita che l'acquisto del terreno sarebbe avvenuto al solo fine di realizzarvi un immobile ad uso industriale, e quindi per la costruzione di opere edili;

2) di aver quindi proceduto in data 1/06/2011 e 5/06/2012 proceduto ad effettuare talune variazioni del contratto, pervenendo infine alla determinazione convenzionale del corrispettivo come segue: a) €. 150.000,00 + iva a valere quale primo canone (maxicanone), versato contestualmente alla stipula del contratto in data 24/10/2008, maggiorato dell'ulteriore importo di €.62.380,20 oltre iva versati in data 06/07/2011 ad integrazione del maxicanone; b) n.12 canoni mensili di locazione, ciascuno di

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Giuseppe Magnoli del 27 settembre 2017

€ 6.055,00 oltre iva e spese incasso con scadenza al giorno 5 di ogni mese a partire dal 05/06/2012 e sino al 05/03/2013 compreso; c) n.203 canoni mensili di locazione, ciascuno di € 7.186,03 oltre iva e spese incasso con scadenza al giorno 5 di ogni mese a partire dal 05/06/2013 al 05/03/2030 compreso;

3) di aver esattamente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, acquistando l'immobile e garantendone il pacifico godimento all'utilizzatrice;

4) che tuttavia quest'ultima ha ommesso di provvedere al regolare pagamento del dovuto, venendo così a maturare alla data dell'11/05/2016 un debito di complessivi € 265.312,27;

5) di aver perciò in data 28/04/2016 comunicato la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatore, in forza della clausola risolutiva espressa di cui all'art.20 delle condizioni generali di contratto;

tanto premesso, ha rassegnato nei confronti della convenuta le seguenti conclusioni:

<<piaccia all'ecc.mo tribunale di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) in via preliminare, accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art.1456 cc, del contratto n. omissis, successivamente ridenominato n. omissis, come comminata dalla SOCIETA' DI LEASING GAMMA nei confronti della SOCIETA' SRL in data 28/04/2016; 2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria degli inadempimenti da parte della SOCIETA' SRL agli obblighi di pagamento dei canoni di locazione finanziaria come derivanti dal contratto di leasing n. omissis, del 24/10/2008, tali da consentire comunque il pronunciamento della risoluzione contrattuale anche ai sensi dell'art.1453 cc, per tutti i motivi descritti in narrativa; 3) condannare la SOCIETA' SRL alla riconsegna immediata dell'immobile già descritto in narrativa in favore della legittima proprietaria SOCIETA' DI LEASING GAMMA "libero da persone e cose, in buono stato di conservazione e manutenzione con il ripristino allo stato contrattuale ove applicabile e con gli impianti compresi nel presente contratto perfettamente funzionanti (salvo il normale deterioramento dovuto all'uso)" e del quale si rifornisce la descrizione - IMMOBILE SITO IN COMUNE DI omissis, IL TUTTO CENSITO AL c.t. DEL COMUNE DI omissis IN omissis - comprensivo altresì delle opere edili di cui al verbale di presa in consegna dell'immobile; 4) con la condanna ed infine della SOCIETA' SRL al pagamento delle spese e compensi di lite>>.

SOCIETA' SRL in liquidazione, offrendo in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Ricorso notificato ex art. 702 bis cpc;
- 2) contratto di leasing n. omissis del 24/10/2008 comprensivo di: piano di ammortamento, doc. di sintesi, contabili di pagamento ed allegati;
- 3) richiesta ex art. 119 TUB;
- 4) perizia tecnica ed integrazione peritale del contratto di leasing n. omissis del 27/05/2008;
- 5) r. a/r risoluzione contrattuale datato il 28/04/2016;
- 6) Tassi Euribor 3 mesi;
- 7) Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze da inizio rapporto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

<< Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

I - In via Pregiudiziale,

1. DICHIARARE la presente domanda improcedibile, in quanto è risultato non esperito il tentativo obbligatorio di mediazione in violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010.

II - Nel merito:

1. ACCERTARE E DICHIARARE ex art. 1815 co. 2 c.c. la nullità delle clausole del contratto di leasing finanziario n. omissis del 24/10/2008, e di conseguenza convertire il contratto di leasing da oneroso a gratuito e per l'effetto:

2. ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità delle clausole del contratto di leasing determinative degli interessi giacché poste in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 c.c. e 1284 c.c.;

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Giuseppe Magnoli del 27 settembre 2017

3. ACCERTARE E DICHIARARE il mancato rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria ex art. 116 TUB;

4. ACCERTARE E DICHIARARE la mancanza di forma scritta dei costi ed oneri deducibili in narrativa ex art. 117 TUB;

5. RIDETERMINARE il dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa;

6. ACCERTARE E DICHIARARE la natura del conteso rapporto quale leasing traslativo, con conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 1458, 1526 e 1384 c.c.;

7. CONDANNARE la SOCIETA' DI LEASING GAMMA a restituire ex art. 2033 c.c. gli importi indebitamente percepiti così come dedotti in narrativa, insieme agli interessi legali dal giorno della conclusione del contratto (24/10/2008) al saldo effettivo, se risulti la mala fede o, in subordine, dal giorno della domanda al saldo effettivo;

8. CONDANNARE la SOCIETA' DI LEASING GAMMA a risarcire la SOCIETA' SRL i danni patrimoniali subiti, per l'ammontare che sarà determinato in corso di causa anche in via di liquidazione equitativa.

III In via subordinata

1. DISPORRE ex art. 702 ter c.p.c. la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;

IV - In via istruttoria

1. DISPORRE CTU contabile al fine di:

(a) ricalcolare il corretto ammontare dei singoli canoni del leasing, epurati da qualsiasi interesse ed indicizzazioni;

(b) calcolare l'entità delle somme illegittimamente percepite dalla Finanziaria a titolo di interessi usurari;

(c) accertare che sin dalla stipula del contratto è stata pattuita l'applicazione dell'interesse di mora sulla rata scaduta e non pagata;

(d) accertare che l'interesse di mora è sin dalla stipula superiore al tasso soglia;

(e) accertare che l'istituto finanziario sin dalla stipula ricomprenda l'interesse di mora come facente parte di tutte le altre voci che rappresentano un costo per il cliente;

(f) verificare se il piano di ammortamento e le condizioni economiche del contratto di leasing litigioso contengono difformità tra il tasso di interessi pattuito ed il tasso effettivamente applicato ai singoli canoni del leasing, altresì in violazione dell'art. 116 e 117 TUB;

(g) accertare che il computo complessivo delle sopra dette voci di costo determina il supero del tasso soglia;

(h) determinare le somme indebitamente pagate tenendo conto delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente.

(i) calcolare i ratei di leasing corrisposti e determinare l'importo dovuto a titolo di locazione del bene oggetto del contratto;

(l) determinare le somme dovute alla società convenuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;

(m) dichiarare la natura di leasing traslativo con conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 1458, 1526 e 1384 c.c.

4. Si depositano i seguenti documenti:

omissis.

V - In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa oltre IVA e CPA 4% da rifondersi agli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari. >>

In fatto ha esposto quanto segue: << La SOCIETA' SRL è stata cliente della SOCIETA' DI LEASING GAMMA (già SOCIETA' DI LEASING TETA), per aver stipulato con la stessa il contratto di locazione finanziaria n omissis, successivamente ridenominato omissis, datato il 24/10/2008, per un valore nozionale di € 1.250.504,00 (oltre IVA) avente ad oggetto la locazione finanziaria di un immobile da realizzare, sito in comune di omissis, Censito al Catasto Immobiliare del predetto comune al foglio omissis.

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Giuseppe Magnoli del 27 settembre 2017

4. Il predetto contratto subiva due variazioni delle condizioni, avvenute in data 01.06.2011 e 05.06.2012, generando ulteriore aggravio della posizione economica dell'odierna esponente, già pesantemente compromessa dalla crisi di settore.

5. Il predetto rapporto leasing si compone delle condizioni generali di contratto, nonché del piano di ammortamento, delle contabili e quietanze di pagamento (All. 2).

In particolare veniva pattuito un importo complessivo oggetto di finanziamento, pari ad euro 1.250.504,00 (oltre IVA), un corrispettivo globale della locazione, pari ad euro 2.015.641,82 (oltre IVA), da rifondersi in n. 216 mensilità, prevedendo quale versamento iniziale alla stipula del rapporto euro 150.000,00 e quale costo d'affitto dell'area ulteriori 150.000,00 euro.

6. I canoni di locazione finanziaria erano corrisposti mediante addebito su conto corrente con autorizzazione permanente R.I.D. (All. 2).

7. La data di fine lavori dell'immobile da edificare era pattuita al 31/12/2008.

8. Il tasso d'interesse contrattualmente applicato (c.d. tasso leasing) era pari al 7,24%, invece il tasso di mora pattuito alla data di sottoscrizione dell'accordo era pari al 10,11%.

9. L'opzione finale per l'acquisto era fissata in € 250.100,80 oltre iva (laddove dovuta).

10. L'istante, ha chiesto, a mezzo postale, ex 119 TUB copia autentica del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento aggiornato, nonché le relative quietanze di pagamento e le fatture, con tutte le ulteriori eventuali singole documentazioni successive che non hanno costituito novazione del rapporto, senza che l'ente finanziario abbia dato seguito alla richiesta documentale (All. 3).

11. La crisi economica attuale ha costretto la società convenuta ad adottare una rigida politica di austerità e di risparmio. Per questa ragione la SOCIETA' SRL - benché, come anche evidenziato da parte ricorrente, abbia provveduto a corrispondere a parte delle rate del leasing - ha dovuto ridurre le proprie spese e specialmente riconsiderare i propri rapporti con le banche e gli altri intermediari. Per quel che ci interessa, la predetta società, grazie all'incarico affidato ad un perito esperto di anomalie bancarie, ha rilevato nelle condizioni economiche del contratto di leasing alcune anomalie nell'applicazione dei tassi di interesse convenuti tra le parti (All. 4).

12. Alla data del 28/04/2016 la SOCIETA' DI GESTIONE DEI CREDITI BETA, nella qualità di mandataria della SOCIETA' DI LEASING GAMMA chiedeva, a mezzo r. a/r, la risoluzione del contratto di leasing con la conseguente ripetizione delle somme, pari ad euro 195.260,23 a saldo dei canoni dovuti e di tutti gli altri importi scaduti ed insoluti, oltre che la somma di euro 1.620.442,29 oltre interessi, quale indennizzo (!!!) (All. 5) >>

In diritto la convenuta ha sostenuto anzitutto sussistere le condizioni di legge per la conversione del rapporto di locazione finanziaria da oneroso a gratuito. Ciò in quanto: <<il contratto di leasing n. omissis del 24/10/2008 stabilisce un:

- tasso annuo nominale calcolato su base 30 giorni del 7,24%;
- un tasso mora pari a 5 punti in più sul Tasso EURIBOR 3 mesi div/360 in vigore alla data di ogni singola scadenza, applicato per tutto il periodo di ritardato pagamento (All. 6),
- un tasso di attualizzazione pari al "Tasso EURIBOR 3 Mesi div/360, in vigore al momento della stipula del contratto moltiplicato per il coefficiente dello 0,10";

A ben vedere il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/09/2008, valevole per il IV trimestre 2008, indica, per le operazioni di leasing superiori ad € 50.000,00, un tasso effettivo globale medio pari al 7,48%, pertanto il tasso soglia è pari all'11,22% (All. 7). >>

L'applicazione del tasso mora condurrebbe quindi al superamento del TSU.

In secondo luogo ha lamentato l'illegittimità del piano di ammortamento in quanto predisposto secondo il metodo alla francese (rata fissa con variazione nel tempo della quota di rimborso in capitale ed in interessi), in quanto recante l'illegittima applicazione della produzione di interessi anatocistici, in violazione del disposto di cui all'art.1283 cc.

Ha lamentato ancora la violazione dei doveri di trasparenza in quanto, sebbene il tasso pattuito di leasing fosse da corrispondersi in maniera fissa pari all'7,24%, il contratto avrebbe visto nel corso del rapporto l'applicazione di un tasso effettivo superiore a quello determinato in contratto: infatti

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Giuseppe Magnoli del 27 settembre 2017

all'interno delle condizioni particolari del conteso contratto, si sarebbero palesate voci di spesa e costi tali da generare il superamento della soglia usura:

- spese di istruttoria, euro 2.500,00;
- spese per riscatto finale, euro 520,00;
- spese incasso, euro 4,50;
- spese spedizione fattura, euro 0,41;
- spese gestione insoluto, euro 30,00 per ogni insoluto;
- spese visita cantiere, euro 520,00;
- spese atto di variazione, euro 700,00;
- spese interventi notarili post contratto, euro 420,00;
- spese gestione fattura, euro 25,00;
- spese gestione fornitore con appalto, euro 150,00;
- spese gestione fornitore senza appalto, euro 50,00;
- spese per recupero crediti, euro 12% sullo scaduto;
- spese istruttoria subentro, euro 800,00;
- spese istruttoria subentro tecnico, euro 100,00;
- spese variazione banca d'appoggio, 30,00;
- spese riscatto parziale, euro 520,00;
- spese proroga riscatto, euro 520,00;
- spese richiamo R.I.D., euro 5,00;
- spese copia contratto, euro 100,00;
- spese variazione anagrafica, euro 30,00;
- spese invio piano di ammortamento, euro 30,00;
- spese assicurazione per rischi (art. 14 contratto);

Tali voci tutte sono da intendersi IVA esclusa.

Infine la convenuta ha invocato in proprio favore la disciplina di cui all'art.1526 cc e 1384 cc, trattandosi qui di leasing traslativo.

La richiesta di ricalcolo del dovuto, previo azzeramento ex art.1815 cc dell'interesse applicato sul rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento concordato, è giustificata dalla parte convenuta in ragione della pretesa usurarietà del tasso moratorio complessivamente derivante dalla considerazione della clausola determinante il tasso mora, e del conseguente superamento del TSU, ex art.644 cp..

Si ritiene di esaminare prioritariamente tale richiesta in quanto dall'eventuale suo accoglimento potrebbe conseguire l'accertamento dell'insussistenza dell'inadempimento posto a fondamento dell'esercizio dei poteri derivanti dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art.20 del contratto di leasing.

Si precisa che le considerazioni che seguono devono ritenersi vevoli anche in relazione alle spese per recupero crediti, indicate nel 12% sullo scaduto, le quali esse pure dovrebbero condurre, accedendo alla tesi sostenuta da parte convenuta, al superamento del TSU.

Usura e tasso mora.

Va in proposito anzitutto rilevato quanto segue.

Il DM attuativo della legge 108 (24.09.1998 n.1090200 in GU 30.09.1998, al numero 6, lettera d) del punto C3 (metodologie di calcolo del TEG) espressamente afferma che <<sono esclusi...gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo>>; **la clausola penale, infatti, così come l'interesse moratorio, non possono considerarsi corrispettivi del credito, cioè della messa a disposizione del denaro richiesto,**

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Giuseppe Magnoli del 27 settembre 2017

avendo la ben diversa finalità di rafforzare l'obbligazione del rimborso venendo a costituire un deterrente dal relativo inadempimento, in previsione appunto della determinazione della conseguente sanzione in misura sufficientemente afflittiva. E dunque, non costituendo corrispettivo per la concessione del credito, e non essendo contemplati nel DM ai fini della determinazione del tasso soglia (con riferimento al quale è preso invece in considerazione il tasso leasing, qui tuttavia non oggetto di contestazione), gli stessi non possono determinare realizzazione di usura, né oggettiva, né soggettiva.

A riprova di ciò basti, del resto, la seguente considerazione: se il contratto ha avuto regolare attuazione, il tasso usurario non può aver trovato applicazione, e quindi il leasing si è attuato senza alcuno squilibrio nella posizione economica delle parti. L'eventuale squilibrio non consegue quindi al contratto quale corollario dell'attuazione del programma concordato ma, semmai, quale sanzione contrattuale, al suo inadempimento, alla stregua di una penale.

Con riferimento, nello specifico, al tema delle conseguenze derivanti dall'eventuale, ipotetico, accoglimento della tesi di parte attrice in ordine all'affermata rilevanza, per l'usura, del tasso mora, si rileva in ogni caso quanto segue.

L'art.1815 cpv cc afferma l'invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario¹; quindi determina le conseguenze di tale nullità, stabilendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall'art.1284 cc, richiamato dal primo comma dell'art.1815 cc², nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante³.

L'art.1815 cpc cc, in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art.1419 cc), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile - se essenziale - al contratto nel suo insieme (art.1419, primo comma, cc), né l'inserimento automatico della misura di legge, di cui all'art.1419 cpv cc e di cui all'art.1339 cc, bensì, più radicalmente, l'azzeramento dell'interesse pattuito.

La disposizione, in ragione di ciò, si riferisce, con ogni evidenza, al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale "mutuo oneroso", e non anche, invece, al tasso moratorio, il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, secondo il disposto di cui al secondo comma dell'art.1224 cc⁴, con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale⁵.

E' tuttavia aperto il dibattito in ordine all'applicabilità della disciplina di cui all'art.1815 cpv cc anche all'interesse moratorio, nonostante la diversa funzione svolta da quest'ultimo⁶.

E' parimenti discussa l'individuazione del *tertium comparationis* da assumere onde accertare l'usurarietà oggettiva del saggio di interesse moratorio, per superamento del tasso soglia usura *ex lege* 108/96, sostenendosi da alcuni che a tal fine dovrebbe mantenersi quale tasso soglia quello stabilito per il tipo di operazione (e cioè in questo caso per il leasing), rientrando la maggiorazione per tasso mora tra gli elementi aggiuntivi di rilievo riferibili alla tipologia di rapporto, già

¹ <<se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla>>

² e cioè in luogo dell'interesse legale ovvero dell'interesse superiore, se determinato per iscritto

³ <<e non sono dovuti interessi>>

⁴ <<al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore (rispetto agli interessi legali: ndr) spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori>>

⁵ Art.1382 cpv cc: <<la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno>>

⁶ In tal senso è un inciso nella motivazione della sentenza n.350 del 2003 della Suprema Corte di Cassazione, che fa sul punto richiamo alla sentenza 25 febbraio 2002 n.29 della Corte Costituzionale, che a tale conclusione sembra essere pervenuta, sia pure con *obiter dictum* nel quadro dell'esame della rilevanza della questione di costituzionalità sollevata con riferimento alla disciplina di cui all'art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, che, con l'attribuire rilevanza al dato negoziale - e cioè alla pattuizione dell'interesse usurario - veniva con ciò stesso a precludere la considerazione della cosiddetta usura sopravvenuta

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Giuseppe Magnoli del 27 settembre 2017

ricompresi nel divario consentito tra il tasso medio ed il tasso soglia⁷, e viceversa da altri che il tasso soglia per l'interesse moratorio andrebbe determinato partendo dal TEGM riferito all'interesse corrispettivo, per poi procedere al suo incremento di 2,1 punti percentuali⁸.

Ciò che tuttavia non appare obiettivamente opinabile è, da un canto, la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l'attuazione del programma contrattuale⁹, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempienza, dall'altro canto, la conseguente, ma correlata, autonomia delle pattuizioni contrattuali relativi all'uno ed all'altro tipo di interesse.

In una parola: ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo.

Con la conseguenza che l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo. Che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all'interesse moratorio risulti nulla perché usuraria.

Tale conclusione è anzitutto imposta dallo stesso testo letterale dell'art.1815 cpv cc, il quale muove appunto dall'affermazione della nullità della clausola usuraria per poi trarne le conseguenze del caso (azzeramento dell'interesse che vi si riferisce).

E così: se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo.

Ciò già sul piano della logica formale.

Ma a non diversa conclusione si perviene sviluppando il ragionamento dal punto di vista funzionale, cioè in correlazione alla ratio della disposizione.

Quest'ultima mira con ogni evidenza a colpire gli squilibri che derivano nell'economia del rapporto contrattuale dall'applicazione di una disciplina orientata tutta a generare vantaggi a favore della parte forte del contratto ed in pregiudizio di quella debole.

La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura - così come quella di un trattamento sanzionatorio complessivo, conseguente all'applicazione del tasso mora - genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sull'utilizzatore in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili).

In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto; dall'eventuale accoglimento di una siffatta domanda

⁷ In precedenza pari alla metà del TEGM ed attualmente pari ad un quarto dello stesso + 4 punti percentuali nel limite massimo di 8 punti percentuali

⁸ Indicati dalle circolari della Banca d'Italia e dai DM che li hanno recepiti quale valore medio della maggiorazione per interesse moratorio

⁹ Dato quest'ultimo confermato e non smentito dal disposto di cui all'art.644 cp e segnatamente dal primo comma di esso, che individua la fattispecie criminosa dell'usura nella condotta di <<chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari>>, norma rispetto alla quale quella di cui al terzo comma (<<la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari>>) costituisce una mera specificazione, nel senso che tali devono ritenersi quelli che, concessi appunto in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, siano risultati eccedentari rispetto al tasso soglia; la predetta conclusione non può peraltro ritenersi incisa in senso derogativo o abrogativo dall' art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, il quale stabilisce che <<ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>, posto che, il legislatore, con tale proposizione, ha semplicemente inteso ribadire il disposto di cui al primo comma dell'art.644 cp, laddove tale norma la rilevanza della prestazione usuraria, " sotto qualsiasi forma" essa sia stata pattuita

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Giuseppe Magnoli del 27 settembre 2017

deriverà al concedente, quale conseguenza dell'inefficacia della clausola recante una determinazione convenzionale dell'interesse moratorio, ex art.1224 cc, l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno da ritardo ulteriore rispetto all'interesse corrispettivo.

Quel che invece non si può fare - e qui si perviene alla considerazione concreta circa la sussistenza o meno dello squilibrio - è mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre, con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel pagamento del canone, e quindi in caso di inadempimento.

In tal modo pretendendosi di incidere - ponendola nel nulla - sulla (valida) pattuizione degli interessi corrispettivi per il mero tramite dell'accertamento dell'invalidità della pattuizione dell'interesse moratorio.

Che è quanto si è verificato nella fattispecie.

Ne consegue che, evidente essendo la validità della pattuizione sugli interessi corrispettivi, in quanto non eccedentaria rispetto al TSU (perché in essa non può ricomprendersi il costo per il recupero del credito), quand'anche si dovesse ritenere fondato l'assunto circa l'usurarietà dell'interesse moratorio complessivamente determinato per effetto della combinazione delle discipline convenzionali sopra richiamate, non ne potrebbe comunque conseguire l'accoglimento della tesi fatta valere, mirante all'azzeramento (anche) dell'interesse corrispettivo ed alla condanna alla ripetizione dell'indebito, costituito dagli interessi corrispettivi sin qui versati.

Con riferimento, inoltre, alla tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui il criterio di ammortamento alla francese, asseritamente applicato alla locazione finanziaria per cui è causa, darebbe origine ad un finanziamento caratterizzato dall'applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell'art.1283 cc, perciò affetti da nullità parziale, pare sufficiente richiamare quanto in proposito di recente affermato dalla Suprema Corte¹⁰: <<...nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia>>.

L'art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000¹¹, emessa in attuazione del disposto del II comma dell'art.120 del TUB, introdotto dall'art.25 del d.lgs 342/1999, prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo **complessivamente dovuto**

¹⁰ In motivazione nella sentenza 11400/2014 della Cassazione

¹¹ 11 Art. 3(Finanziamenti con piano di rimborso rateale)

1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2.
4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Giuseppe Magnoli del 27 settembre 2017

alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

Dunque: a) il criterio di determinazione dell'ammortamento del mutuo cd alla francese non realizza alcun indebito anatocismo; b) l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace ove sussista pattuizione al riguardo nel contratto di mutuo e quest'ultimo sia stato stipulato nel vigore della delibera CICR del febbraio 2000.

Nella fattispecie —di locazione finanziaria, e quindi di rapporto contrattuale misto, comprendente oltre all'operazione di finanziamento anche un diritto personale di godimento del bene in favore dell'utilizzatore, destinato a trasformarsi in diritto reale ove, al termine della locazione quest'ultimo abbia fatto esercizio dell'opzione di acquisto - l'ammortamento ha avuto regolare esecuzione, di tal che non si è in concreto mai verificata l'applicazione di interessi sulla rata non corrisposta.

Pertanto non si pone in concreto alcun problema di anatocismo, ragione per cui non sussiste necessità di verifica a mezzo CTU circa la fondatezza della pretesa restitutoria.

Da ultimo, con riguardo alla richiesta di rideterminazione del rapporto in dare ed avere in applicazione della disciplina di cui all'art.1526 cc, è appena il caso di sottolineare che siffatta richiesta non può ritenersi proponibile se non a seguito dell'intervenuta riconsegna - nel nostro caso dell'intervenuto rilascio (trattandosi di immobile) - del bene concesso in locazione finanziaria.

L'art.20 delle condizioni generali di contratto afferma che <<inadempimento totale o parziale anche di una sola delle clausole di cui agli articoli omissis (pagamenti e interessi di mora) omissis, dato il valore essenziale delle medesime, potrà dare luogo alla risoluzione di diritto dello stesso a norma dell'art.1456 cc, in particolare omissis potranno dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto il mancato tempestivo pagamento da parte dell'utilizzatore anche di un solo canone e di qualsiasi importo dovuto omissis>> : trattasi di clausola contrattuale non generica, indeterminata, o equivoca, posto che la stessa fa chiaro riferimento all'obbligo del pagamento del canone periodico e stabilisce doversi ritenere inadempimento grave, tale da legittimare la facoltà del concedente di dichiarare la risoluzione, anche il mancato pagamento di un solo canone periodico.

La predeterminazione convenzionale mediante clausola risolutiva espressa della gravità dell'inadempimento esclude di per sé la possibilità per il giudice di pervenire ad una diversa valutazione fatta applicazione del disposto di cui all'art.1455 cc.

Nella specie l'inadempimento si è protratto a lungo tanto da generare un credito insoluto, al tempo della risoluzione, di notevole entità, indicata nella lettera ex art.1456 cc nella somma di €.195.260,3, iva inclusa; si è pertanto in presenza sia delle condizioni contrattualmente previste per l'esercizio da parte della concedente della facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto in forza di clausola risolutiva espressa (come richiesto con la domanda principale) sia delle condizioni che, anche a prescindere da quest'ultima, avrebbero giustificato, in assenza di questa, l'adozione di una pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art.1453 cc (quest'ultima oggetto di domanda subordinata).

Né sussiste necessità di procedere alla conversione del rito, al fine dell'esatta determinazione dei rapporti in dare ed avere tra le parti, posto che la presente controversia ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del diritto della concedente al rilascio dei beni immobili oggetto di leasing, a seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, e la correlata richiesta di emissione della statuizione di condanna a ciò conseguente (nell'espositiva del ricorso si rivendica <<il diritto di escutere tutti i crediti come derivanti dalla comminata risoluzione, quantificati in Euro 1.425.182,06, corrispondenti all'esposizione finanziaria residua calcolata sul bene ed attualizzata alla data di risoluzione, giusta il citato art.20 delle già richiamate condizioni

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Tribunale di Brescia, Giudice Dott. Giuseppe Magnoli del 27 settembre 2017

generalì, in merito ai quali la odierna ricorrente si riserva di agire con separata azione giudiziale>>, ma, appunto, detta rivendicazione è riservata ad altra sede e perciò non compresa nelle sopra riportate conclusioni.

Si è dunque in presenza del mancato pagamento del canone locatizio per un arco temporale (notevolmente) superiore a quello richiesto dalla clausola risolutiva espressa per giustificare l'esercizio del diritto potestativo - attribuito alla concedente - di determinare unilateralmente ed automaticamente la risoluzione anticipata del contratto. Senza che l'inadempimento in questione possa ritenersi giustificato in virtù delle considerazioni proposte dalla convenuta.

Da ciò consegue l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art.1456 cpc del rapporto di locazione finanziaria in corso tra le parti, e, conseguentemente, del diritto della locatrice ad ottenere dalla utilizzatrice, entro il termine che più oltre si determinerà, il rilascio del compendio immobiliare concesso in leasing, libero da cose e persone, senza che a ciò osti - giova ribadirlo - l'invocata applicazione della disciplina di cui all'art.1526 cc, essa riguardando non già l'accertamento o meno della risoluzione del contratto bensì le relative conseguenze sul piano patrimoniale, appunto sul presupposto della intervenuta restituzione al concedente del bene posto a disposizione del conduttore (restituzione che appunto costituisce in questa sede l'oggetto della domanda di parte attrice).

L'evidente fondatezza della domanda attorea già sul piano documentale conduce alla reiezione della richiesta di conversione del rito, ex art.702 ter cpc, terzo comma, non sussistendo esigenze istruttorie che la impongano.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della ricorrente, in complessivi €.11.500,00, più accessori di legge (€.10.000,00 per compenso professionale¹² ed €.1.500,00 per spese generali¹³), oltre a contributo, marca¹⁴ e spese di notifica

P.Q.M.

Il tribunale di Brescia, in composizione monocratica, ordina alla convenuta SOCIETA' SRL in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, il rilascio del compendio immobiliare, identificato nelle conclusioni del ricorso - IMMOBILE SITO IN COMUNE DI *omissis*, IL TUTTO CENSITO AL c.t. DEL COMUNE DI *omissis* IN *omissis*, comprensivo altresì delle opere edili di cui al verbale di presa in consegna dell'immobile - libero da persone e cose, entro la data del 31 dicembre 2017; condanna la parte convenuta altresì a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in parte motiva.

Si comunichi.

Brescia, 27 settembre 2017

**Il Giudice
dott. Giuseppe Magnoli**

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

¹² 12 3000 studio, 2000 fase introduttiva e 5000 fase decisionale

¹³ 5% su compenso totale

¹⁴ Per un totale di €.379,50

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Cirillo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 10 grado iscritta al n. *omissis* del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 29/5/2017 vertente

TRA

SOCIETA' UTILIZZATRICE;

- opponente -

E

SOCIETA' DI LEASING

- opposta -

OGGETTO: Leasing

CONCLUSIONI: All'udienza del 29/5/17 il procuratore dell'opposta concludeva come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Con decreto provvisoriamente esecutivo notificato il 30/5/14 il Tribunale di Roma ingiungeva alla SOCIETA' UTILIZZATRICE, su ricorso SOCIETA' DI LEASING la riconsegna, senza dilazione, del seguente mezzo concesso in leasing: "Gru a torre da cantiere mod. A558", sul presupposto di essersi resa morosa nel pagamento del corrispettivo della locazione finanziaria, formandosi in tal modo l'inadempimento di € 7.622,48 che giustificava la risoluzione di diritto del rapporto.

Con citazione in opposizione la SOCIETA' UTILIZZATRICE eccepiva che alla data della stipulazione del leasing il limite soglia dei tassi per l'operazione finanziaria era dell'8,325%, mentre il contratto prevedeva interessi di mora calcolati maggiorando di 9 punti il tasso EURIBOR 3 mesi, con l'effetto che il tasso pattuito era del 9,680% e dunque usurario, inoltre il TAEG indicato come TEG del 2,79% in contratto non era veritiero corrispondendo in realtà al 5,592% restando sostanzialmente indeterminato e quindi nullo; infine il contratto presentava commissioni occulte che portavano il TAEG effettivo all'11,86%.

In conclusione la SOCIETA' UTILIZZATRICE chiedeva che, accertate tutte le criticità del finanziamento, fosse dichiarata non dovuta alcuna somma, e fosse condannata la Banca al risarcimento dei danni.

Si costituiva la SOCIETA' DI LEASING, contestando ogni eccezione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettate le richieste istruttorie, la causa era riservata in decisione sulle conclusioni precisate dall'opposta.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Va preliminarmente ribadito che eventuali criticità del finanziamento sotto il profilo degli interessi sopra soglia, della nullità degli interessi per indeterminazione e delle commissioni occulte non possano essere eccepite a giustificazione della sospensione dei pagamenti a norma dell'art. 1460 c.c., proprio in coincidenza con l'inizio della morosità, non legittimando la SOCIETA' UTILIZZATRICE a rifiutare di adempiere la propria obbligazione, avendo essa assunto l'obbligo, espressamente menzionato all'art. 6 paragrafo IV delle condizioni generali di contratto, debitamente approvato per iscritto, di non poter sospendere in seguito ad eventuale contestazione sollevata il puntuale pagamento dei canoni della locazione finanziaria, con l'effetto che la stessa SOCIETA' UTILIZZATRICE resta morosa e la SOCIETA' DI LEASING ha facoltà di esercitare il diritto alla risoluzione, che la abilita alla restituzione della propria gru a torre da cantiere.

In altri termini, eventuali criticità del finanziamento potranno abilitare la SOCIETA' UTILIZZATRICE alle restituzioni ma non ad impedire il rilascio, che costituisce la domanda monitoria incardinata dalla Banca.

Pur volendo ritenere pertinente con siffatta domanda la riconvenzionale proposta da SOCIETA' UTILIZZATRICE di accertamento delle criticità del finanziamento, essa va comunque rigettata.

Invero, la pattuizione dei tassi di mora non può dirsi usuraria perché gli interessi sono stati promessi in 9 punti oltre Euribor vigente alle singole inadempienze, sicché al momento della stipulazione non era noto il tasso base che si sarebbe applicato al momento della morosità, non avendo alcuna rilevanza l'eventuale superamento alla data della stipulazione.

In ogni caso, quand'anche i nove punti di maggiorazione fossero stati superiori al tasso soglia vigente alla data della stipulazione, la pattuizione non potrebbe dirsi usuraria perché lo stesso art. 11 delle condizioni generali di contratto specificava che qualora il tasso degli interessi convenzionali di mora fosse stato diverso da quello sopra convenuto (Euribor 3 mesi, divisore 365, più nove punti) e fosse risultato maggiore del cosiddetto "tasso soglia" vigente con riferimento alla classe di importo alla quale era riconducibile il contratto di locazione finanziaria, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora sarebbe restato definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'Euribor 3 mesi, divisore 365, quale pubblicato da "Il Sole 24Ore", man mano in vigore, maggiorato della differenza fra il "tasso soglia" vigente alla data di stipulazione del contratto e l'Euribor 3 mesi, divisore 365, pubblicato alla data medesima da "Il Sole 24Ore", man mano in vigore.

In altri termini, una simile clausola di salvaguardia del contratto escludeva qualsiasi pattuizione usuraria.

Non ha neppure pregio eccepire che, senza specifica indicazione del TAEG, il TEG fissato nel 2,79% non sarebbe stato veritiero, corrispondendo in realtà al 5,592%, né che il contratto avrebbe presentato commissioni occulte che avrebbero elevato il TAEG effettivo all'11,86%.

La SOCIETA' UTILIZZATRICE è una società di capitali che ha condotto in locazione finanziaria un bene strumentale alla propria attività di impresa, e quindi non un mero consumatore, sicché la disciplina del TAEG prevista per il rapporto consumeristico, non può trovare applicazione.

Nei rapporti finanziari in generale l'ISC viene calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori.

In omaggio alle disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29/7/2009, la SOCIETA' DI LEASING si è congruamente adeguata alla prescrizione della sez. II, paragrafo 8, la quale espressamente richiede che il foglio informativo e il documento di sintesi riportino un Indicatore Sintetico di Costo (ISC).

Peraltro, le operazioni di leasing finanziario non ricadono tra le prescrizioni della sez. II, paragrafo 8, della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29/7/2009, in ragione del paragrafo 1 della citata Sez. II delle Norme di Trasparenza, laddove nell'individuare l'ambito applicativo della materia, la disposizione elenca i seguenti servizi e operazioni: "depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui, aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII".

Tale disposizione, quindi, distingue nettamente il leasing finanziario dagli "altri finanziamenti" con ciò precludendo l'ascrivibilità del primo alla categoria residuale in parola.

Ne consegue che l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non investe il contratto di leasing finanziario, il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG, in ragione della carenza dell'estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento.

Con riferimento ai contratti di leasing la Banca d'Italia, infatti, non richiede l'indicazione di un ISC ma, con il provvedimento del 29/7/2009 dà specifiche indicazioni sul contenuto di tali negozi, prevedendo in particolare che "*per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) a valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti*".

In buona sostanza, nei contratti di leasing finanziario l'indicatore di riferimento relativo al tasso d'interesse è proprio il tasso leasing esattamente indicato nelle condizioni particolari di contratto nella misura del 2,700% e calcolato dalla Banca sulla base delle soprarichiamate istruzioni.

Conseguentemente non vi è stata, da parte della Concedente violazione dell'art. 117 TUB, né erroneità del calcolo dell'IRS.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

P.T.M.

Il Tribunale così definitivamente provvede:

- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. *omissis* depositato il 3/4/14, che conferma integralmente;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la SOCIETA' UTILIZZATRICE a rifondere alla SOCIETA' DI LEASING le spese del giudizio, liquidate ex decreto n. 55 del 10/3/14 in totali € 4.835,00, di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione, € 1.620,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 23/9/2017.

**Il Giudice
Marco Cirillo**

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***

EX PARTE CREDITORIS